



## Ordinanza sull'energia (OEn)

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° novembre 2017<sup>1</sup> sull'energia è modificata come segue:

*Art. 2, rubrica, cpv. 2 frase introduttiva e lett. d*  
Obblighi

<sup>2</sup> Ne sono esclusi i produttori i cui impianti:

- d. sono classificati secondo l'ordinanza del 4 luglio 2007<sup>2</sup> sulla protezione delle informazioni della Confederazione o soggiacciono alla legge federale del 23 giugno 1950<sup>3</sup> concernente la protezione delle opere militari.

*Titolo dopo l'art. 6*

### **Capitolo 3: Sportello unico, interesse nazionale e costruzioni e impianti non soggetti ad autorizzazione edilizia**

1 RS 730.01  
2 RS 510.411  
3 RS 510.518

## **Sezione 1: Sportello unico**

*Titolo dopo l'art. 9*

### **Sezione 3: Costruzioni e impianti non soggetti ad autorizzazione edilizia**

*Art. 9a*

<sup>1</sup> Le costruzioni e gli impianti destinati a esaminare l'adeguatezza dell'ubicazione di impianti eolici possono essere edificati o modificati per una durata massima di 18 mesi senza autorizzazione edilizia.

<sup>2</sup> I Cantoni possono prevedere una procedura di notifica.

*Titolo prima dell'art. 69*

### **Capitolo 10: Verifica degli effetti, dei geodati e del trattamento dei dati**

*Art. 69a*          Panoramica territoriale degli impianti di produzione dell'elettricità

<sup>1</sup> L'organo d'esecuzione documenta conformemente alle disposizioni dell'UFE tutti gli impianti di produzione dell'elettricità registrati sotto forma di geodati e fornisce i geodati all'UFE.

<sup>2</sup> L'UFE elabora e pubblica una visione d'insieme che contiene in particolare le seguenti informazioni sui singoli impianti di produzione dell'elettricità:

- a. ubicazione;
- b. tecnologia;
- c. categoria dell'impianto;
- d. potenza;
- e. data della messa in esercizio.

<sup>3</sup> Se un impianto di produzione dell'elettricità viene ampliato, la visione d'insieme contiene inoltre le informazioni concernenti la categoria dell'impianto, la potenza e la data della messa in esercizio dell'ampliamento.

*Art. 76*

L'organo d'esecuzione trasmette all'UFE entro il 6 gennaio le indicazioni necessarie al rendiconto finanziario dell'Amministrazione federale.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta  
Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr